

Testo aggiornato ai sensi della L.R. 12/2011

**STATUTO DELL'ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DI GESTIONE
DEL PARCO REGIONALE DEL MINCIO**

Titolo I - GENERALITÀ

Art. 1. Costituzione e fonti normative

1. In attuazione delle leggi regionali n. 86 del 1983; n. 16 del 2007 e 12 del 2011 è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale del Mincio, di seguito denominato Ente.
2. Il Parco Regionale del Mincio è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Ai sensi della legge regionale di istituzione dell'Ente fanno parte di quest'ultimo la Provincia di Mantova ed i Comuni di Ponti S/Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito e Sustinente, nonché da quelle volontariamente aderenti.
4. La composizione dell'Ente risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti o della esclusione di enti già associati disposte dalla legge regionale, nonché ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l.r. n. 86 del 1983.

5. Art. 2. Sede.

L'Ente ha la propria sede legale in Comune di Mantova piazza Porta Giulia n. 10.

Art. 3. Durata

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato. L'Ente si scioglie per effetto di una apposita legge regionale sulla base di una richiesta della maggioranza degli enti consorziati.

Art. 4. Scopi

1. L'Ente ha per scopo la gestione del Parco Regionale del Mincio, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare della legge istitutiva, e svolge i seguenti compiti:
 - a) realizza e conserva il Parco Regionale del Mincio;
 - b) mantiene attivo un sistema di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità ambientali, storiche, archeologiche, di mestieri e vocazioni e del vivere quotidiano, per promuovere uno sviluppo equilibrato, di qualità e non invasivo e per tutelare conservare e recuperare tali valori;
 - c) predispone ed aggiorna costantemente lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio, sentiti gli enti associati, per garantire le necessarie forme di salvaguardia e tutela degli aspetti caratteristici del territorio e del paesaggio, in particolare dei luoghi di pregio, e per promuovere e monitorare uno sviluppo equilibrato nell'area di interesse del Parco;
 - d) tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acqua, aria, suolo, vegetazione e fauna;
 - e) promuove la fruibilità del territorio attraverso interventi infrastrutturali per piste ciclabili o sistemi di mobilità collettiva, mostrando particolare attenzione ai fruitori appartenenti alle categorie protetti, impostando e favorendo l'affermazione di un sistema economico minore che supporti, in futuro, un turismo di qualità;
 - f) promuove un nuovo approccio alla agricoltura, biologico od ecocompatibile, che sia il volano di un mercato di prodotti di eccellenza e di nicchia, fonte di attrattiva nel sistema turistico economico del Parco, garantendo prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;

- g) progetta, propone, promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale, tese a far conoscere il territorio del Parco e a favorirne la tutela. Per tali attività si dovrà avere il massimo coinvolgimento di tutte le scuole presenti nel territorio, nonché con Enti di ricerca ed Università, per rilanciare un nuovo rapporto di dialogo con il mondo della scuola per affermare i principi dello sviluppo sostenibile;
 - h) promuove forme di aggregazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere per favorire idee e progettualità;
 - i) promuove e realizza, nel territorio del Parco, una consistente attività di rilancio tesa a instaurare una nuova immagine e a favorire il reperimento di risorse economiche per il finanziamento dell'ente;
 - j) promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
 - k) promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso o dagli altri piani vigenti;
2. Nella realizzazione degli scopi indicati l'Ente garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni e degli enti interessati ai suoi fini statutari.

Art. 5. Attività amministrativa

1. L'Ente, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si ispira ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Art. 6. Funzioni

1. L'Ente svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.
2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, l'Ente svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.
3. L'Ente potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento;
4. Inoltre l'Ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli enti associati.
5. A tal fine l'Ente pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consultivi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali e stranieri.
6. Qualora il Presidente del Parco di concerto con gli amministratori degli enti interessati, verifichi la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formula apposita richiesta alla Giunta regionale.
7. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), avvia l'iniziativa legislativa di modifica della l. r. 16/2007, finalizzata all'istituzione della nuova area protetta e recante, altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi dell'ente.

Titolo II - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Art. 7. Quote di partecipazione

1. La quota obbligatoria di partecipazione all'Ente (allegato A) di ciascun ente socio è determinata in rapporto alla estensione del territorio ed al numero degli abitanti, previo l'applicazione dei seguenti criteri e parametri: la quota è calcolata per il 30% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per il 70% quale contribuzione fissa rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento disponibile.
2. Le quote di partecipazione e le quote rappresentanza coincidono esattamente.
3. Ad ogni aggiornamento dei dati sugli abitanti e/o del territorio si provvede alla modifica dell'Allegato A.

Titolo III - ORDINAMENTO

Capo I - ORGANI

Art. 8. Gli organi

Sono organi del Ente:

1. la Comunità del Parco;
2. il Consiglio di gestione;
3. il Presidente;
4. il Revisore dei conti

Capo II - LA COMUNITÀ DEL PARCO

Art. 9. Composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati e di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione.
2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Le modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti sono definite da apposito regolamento.

Art. 10. Attribuzioni

1. Alla Comunità del Parco, che è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente, competono i seguenti atti:
 - a) l'elezione e revoca del Presidente;
 - b) l'elezione e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) la nomina del Revisore dei conti e dell'eventuale Comitato tecnico Scientifico;
 - d) l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione, relativi allegati e variazioni;
 - e) L'approvazione del Conto del Bilancio e relativi allegati;
 - f) l'adozione del piano territoriale e dei piani di gestione del parco e relative varianti;
 - g) l'adozione del Regolamento di contabilità del parco;
 - h) l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

- i) l'approvazione dei piani di settore;
- j) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
- k) l'attivazione di nuovi servizi;
- l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- m) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
- n) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui all'art. 6 co. 4;
- o) la ratifica delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione in via d'urgenza, attinenti le variazioni di bilancio;
- p) ogni altro atto attribuito alla Comunità del Parco da norme statali e regionali;
- q) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
- r) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
- s) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
- t) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- u) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) l. r. n. 12 del 2011.

Art. 11. Convocazione

1. L'atto di convocazione della Comunità del Parco, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, contiene gli argomenti iscritti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio di Gestione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione e può essere recapitato anche telegraficamente, con fax, o mediante altri sistemi informatici.
3. In caso di urgenza, possono essere aggiunti all'ordine del giorno altri argomenti, con avviso motivato, recapitato alla sede degli enti consorziati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco può altresì essere convocata quando lo richiedano almeno un quinto degli enti consorziati arrotondato all'unità superiore o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.
5. In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

Art. 12. Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Essa può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei comuni consorziati.
2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente del Ente che vi partecipa senza esprimere voto.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente almeno 48 ore prima dell'inizio dell'adunanza.
4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti associati e almeno più della metà delle quote di partecipazione.
5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote e degli enti che hanno esercitato il diritto di voto.

6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano in forma palese con il metodo che sarà stabilito dal Presidente o, su proposta di uno o più componenti, dalla Comunità del Parco stessa.
7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.
8. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti.
9. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede alla elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.
10. L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'O.d.g., all'albo pretorio dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente ritenga.
11. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di intervenire in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione.
12. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.
13. Le deliberazioni relative agli argomenti sotto riportati vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% del totale delle quote di partecipazione:
 - a) elezioni e revoca del Presidente;
 - b) elezioni e revoca del Consiglio di Gestione;
 - c) approvazione del Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale, Relazione previsionale e programmatica e le relative variazioni;
 - d) approvazione Conto del Bilancio;
 - e) approvazione Piano delle opere pubbliche;
 - f) approvazioni e modifiche al Piano territoriale di coordinamento.

Capo III - IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Art. 13. Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco. È composto dal Presidente dell'Ente e da 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale. I componenti sono scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.
2. Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.
3. I candidati alla carica di Consigliere o Presidente devono presentare la propria candidatura, con allegato curriculum, alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

Art. 14. Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'ente, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Presidente, del Direttore e del Segretario. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:

- a) la proposta alla Comunità del Parco del Bilancio di previsione, del rendiconto, dei piani finanziari;
- b) la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
- d) gli appalti di lavori, le forniture e i servizi che non siano dalla legge e dai regolamenti dell'ente attribuiti al Direttore;
- e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- f) le convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, nonché l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- h) la istituzione del Comitato tecnico-scientifico con la nomina dei suoi componenti, nelle modalità di cui all'apposito regolamento;
- i) l'attribuzione di incarichi professionali e di consulenza;
- j) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
- k) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio.
- l) la predisposizione dell'O.d.g. da sottoporre alla Comunità del Parco;
- m) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- n) l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;
- o) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del Parco.

3. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Art. 15. Funzionamento

- 1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente per sua determinazione o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 48 ore prima della seduta anche con mezzi telematici. Si può prescindere dalla comunicazione nel caso che lo stesso Consiglio fissi preventivamente un calendario delle sedute.
- 2. Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.
- 3. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 4. Le sedute del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.
- 5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, può assegnare a ciascun componente del Consiglio stesso specifici incarichi nell'ambito della gestione dell'Ente.

Art. 16. Durata

- 1. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Il Presidente dell'Ente convoca la Comunità del Parco per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

2. I componenti del Consiglio di Gestione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.
3. In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di Gestione, il nuovo Consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo.

Art. 17. Decadenza e revoca

1. Il Consigliere di Gestione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione della Comunità del Parco. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.
2. La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi contemplate dal presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dalla Comunità del Parco stessa.

Art. 18. Surroga dei Consiglieri.

1. In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio di Gestione per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, la Comunità del Parco provvede alla surroga, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla cessazione.

Capo IV - IL PRESIDENTE

Art. 19. Elezione

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dalla Comunità del Parco, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza dell'Ente.
2. Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità del Parco.
3. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità previste per legge.
4. Il Presidente dura in carica cinque anni.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel successivo mandato.
6. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
7. I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge

Art. 20. Decadenza e revoca

1. Si applica al Presidente dell'Ente, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione della carica, quanto disposto dal precedente articolo 17.

Art. 21. Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. Competono al Presidente:
 - a) la rappresentanza legale dell'ente;

- b) la convocazione e la presidenza della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, stabilendone lavori ed ordine del giorno;
 - c) la vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
 - d) le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza consortile, se non delegati al Direttore;
 - e) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'ente;
 - f) le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta utile;
 - g) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti consortili o definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'ente.
 - h) conferimento dell'incarico di Direttore, sentito il Consiglio di Gestione con parere consultivo.
3. Il Presidente, qualora l'urgenza sia tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, può adottare atti di competenza del Consiglio di Gestione stesso necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi consortili e ad evitare danni al patrimonio dell'ente, comunicandoli al Consiglio di Gestione, nella prima seduta utile, per la ratifica.

Art. 22. Vicepresidenti

1. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, nomina all'interno dello stesso un vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento.

Capo V - IL REVISORE DEI CONTI E GLI ORGANI AUSILIARI

Art. 23. Composizione e nomina.

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Comunità del Parco e dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente, svolge i compiti indicati nel D.Lgs.267/2000 e quanto previsto dal regolamento di contabilità consortile.
2. Chi ha ricoperto per due mandati, consecutivi ed integrali, la carica di Revisore dei conti non può essere nominato Revisore nel successivo mandato.

Art. 24. Normativa applicabile

1. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli enti locali.

Art. 25 Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il Consiglio di gestione può istituire un apposito comitato tecnico-scientifico, composto da non oltre cinque membri.
2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

Art. 26 Commissioni di studio

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il consiglio di gestione può istituire apposite commissioni consultive temporanee.

2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

Titolo IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

Capo I - CRITERI ORGANIZZATIVI

Art. 27. Organizzazione dei servizi.

L'Ente organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere orientati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione per ciascun tipo di procedimento.

Art. 28. Dotazione organica.

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili l'Ente si avvale di personale proprio o di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.
2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dalla dotazione organica approvata dal Consiglio di Gestione.
3. L'Ente svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

Capo II - IL DIRETTORE/SEGRETARIO

Art. 29. Funzioni del Direttore.

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente è affidata al Direttore.
2. Il Direttore è scelto tra gli iscritti in un "elenco di direttori del Parco" istituito dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nel suddetto elenco.
3. Il Direttore svolge anche le funzioni di Segretario, secondo le competenze indicate al successivo articolo 31, salvo diversa disposizione del Consiglio di Gestione.
4. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.
5. Competono in particolare al Direttore:
 - a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
 - c) la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione con funzione tecnico consultiva;
 - d) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente;
 - e) l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;
 - f) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
 - g) la definizione dei progetti di competenza dell'Ente;
 - h) la sottoscrizione dei contratti;
 - i) la presidenza delle gare;

- j) la presidenza delle commissioni di concorso;
- k) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
- l) l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di segretario,
- m) comunicazione alla Giunta regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmissione della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- n) ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti.
- o) collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- p) coordinamento nella gestione della contabilità dell'Ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del Conto del Bilancio, oltre che in ogni altra attività di competenza del servizio economico, amministrativo e controllo di gestione.
- q) partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione cura della relativa verbalizzazione;
- r) rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- s) espressione di pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti, fatti salvi quelli di specifica competenza di altri servizi.

Art. 30. Nomina del Direttore.

1. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
2. La nomina è disposta dal Consiglio di Gestione previo esperimento delle procedure previste dalla apposita normativa vigente.
3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Gestione, con le procedure previste dal contratto stesso, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito a soggetto già dipendente dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art.31 Funzioni del Segretario

Il Segretario dell'Ente assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco

Titolo V - RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

Capo I - RISORSE FINANZIARIE

Art. 32. Risorse finanziarie.

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:
 - a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
 - b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;

- c) contributi da parte degli enti consorziati;
- d) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- e) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente o dei quali esso abbia la gestione;
- f) proventi di sanzioni amministrative;
- g) tasse e diritti previsti per legge;
- h) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- i) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità;
- j) altre entrate derivanti da sistemi di finanza agevolata.

Art. 33. Contribuzione ordinaria degli enti associati.

1. Gli enti associati contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art.7.
2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato non inferiore a 45 giorni rispetto alla scadenza prevista dal Testo Unico per l'approvazione, con cui la proposta di Bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli Enti consorziati prima di essere posta in discussione presso la Comunità del Parco.
3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il Direttore attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

Art. 34. Contribuzione straordinaria.

1. Gli Enti consorziati, previe le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sempre sulla base delle quote di rappresentanza stabilite dallo Statuto o sulla base di altri parametri di calcolo concordati con gli enti interessati.

Art. 35. Determinazione indennità degli organi del Parco

1. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie.

Capo II - DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 36. Demanio e patrimonio.

1. L'Ente ha un proprio demanio, costituito dai beni previsti dalla legge, e un proprio patrimonio.

Art. 37. Devoluzione del Patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti associati secondo criteri da stabilirsi dall'assemblea, previe intese tra gli enti medesimi.

Titolo VI - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I - DELIBERAZIONI

Art. 38. Approvazione, controllo e pubblicità.

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.

2. Le deliberazioni sono assoggettate ai controlli previsti dalla legge.
3. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, all'albo pretorio dell'Ente.

Art. 39. Comunicazione agli enti associati.

1. Sono comunicate agli Enti consorziati tutte le deliberazioni adottate dalla Assemblea e dal Consiglio di Gestione.
2. La comunicazione viene effettuata entro i 30 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.
3. Ciascun Ente consorziato può ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

Capo II ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 40. Pubblicità e accesso agli atti e documenti.

1. La pubblicità degli atti consortili e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Un apposito regolamento dell'Ente assicurerà la concreta attuazione di tale diritto e ne disciplinerà le modalità di esercizio.

Art. 41. Partecipazione.

1. L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni ambientali, sociali, culturali e sportive e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

Titolo VII - NORME FINALI

Art. 42. Definizione delle controversie.

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più Enti associati e l'Ente è deferita ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle due parti in conflitto e da un terzo membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente, che svolge le funzioni di Presidente.

Art. 43. Approvazione e modifiche allo Statuto

1. Lo Statuto viene approvato dall'Assemblea con maggioranza qualificata del 65% delle quote di rappresentanza.

Lo stesso viene trasmesso agli Enti consorziati che lo approvano nei rispettivi Consigli (comunali e provinciale) entro 2 mesi dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto da parte dell'Assemblea del Consorzio.

Decorso tale termine lo Statuto si intende definitivamente approvato qualora non venga respinto con atto motivato da un numero di Enti consorziati in misura superiore al 25%.

Trascorso tale termine lo Statuto, se approvato, viene trasmesso alla Regione Lombardia per gli atti di competenza.

Art. 44. Norme transitorie

1. Il Presidente ed il Consiglio di Gestione rimangono in carica sino alla naturale scadenza con la successiva integrazione del Consiglio stesso secondo le indicazioni del presente Statuto.

2. Fino all'insediamento degli organi dell'Ente derivanti dalla trasformazione restano in funzione gli organi in carica all'entrata in vigore della presente legge, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

Art. 45. Norma di rinvio.

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la legge regionale n. 12/2011 e le altre disposizioni di legge, regionali e non, in materia di Enti di diritto pubblico.

L'allegato A – quote di rappresentanza e partecipazione non subisce variazioni

Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

Comune	Territorio	% Territorio	Abitanti Censimento 2001	% Abitanti	Media % 30% Territ. 70% ab.	Riparametra zione% con dato alla Provincia
Ponti sul Mincio	5,780813	3,63	1.912	1,43	2,09	1,67
Monzambano	6,615844	4,15	4.549	3,41	3,63	2,91
Volta Mantovana	13,532948	8,49	6.628	4,97	6,03	4,82
Goito	25,198	15,81	9.559	7,17	9,76	7,81
Marmirolo	13,990899	8,78	7.246	5,44	6,44	5,15
Rodigo	5,440116	3,41	5.023	3,77	3,66	2,93
Porto Mantovano	21,506918	13,49	13.878	10,41	11,34	9,07
Mantova	32,3826	20,31	47.790	35,86	31,20	24,96
Curtatone	3,471481	2,18	12.354	9,27	7,14	5,71
Virgilio	12,424525	7,79	10.023	7,52	7,60	6,08
Bagnolo San Vito	12,579215	7,89	5.432	4,08	5,22	4,18
Roncoferraro	6,398065	4,01	6.604	4,96	4,67	3,74
Sustinente	0,096283	0,06	2.266	1,70	1,21	0,97
Provincia	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20
TOTALI	159,42	100	133.264	100	100	100